



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 12.3.2015
JOIN(2015) 8 final

2015/0067 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe¹ attua diverse misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe², tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
- (2) Il 19 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2011/101/PESC per sopprimere dai suoi allegati I e II i nomi di cinque persone decedute.
- (3) Poiché questa misura è attuata a livello di UE, la sua attuazione richiede un'ulteriore azione dell'Unione.
- (4) Il 19 febbraio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione, i nomi delle cinque persone suddette sono stati depennati dall'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.
- (5) Occorre aggiornare opportunamente l'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio.

¹ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

² GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio³ attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio⁴, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
- (2) Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 sono elencate le persone e le entità per le quali il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento è stato sospeso.
- (3) Il 19 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio⁵, che modifica la decisione 2011/101/PESC sopprimendo dai suoi allegati I e II i nomi di cinque persone decedute.
- (4) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Il 19 febbraio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione⁶, i nomi delle cinque persone decedute sono stati depennati dall'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.
- (6) L'allegato IV del regolamento (UE) n. 314/2004 del Consiglio dovrebbe essere opportunamente modificato,

³ Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag.1).

⁴ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

⁵ Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio, del 19 febbraio 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 20).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione, del 19 febbraio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 15).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente